

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER I LAVORI "COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI – CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO – 1° LOTTO FUNZIONALE", CUP: B62J01000030008 – CIG: 85367046FE.

Il Comune di Napoli – Area Trasformazione del Territorio – Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità con sede in largo Torretta, 19 in Napoli, C.F. 80014890638, rappresentata dalla dirigente arch. Paola Cerotto, nata a _____ il ___/___/___, domiciliato/a presso la Sede dell'Ente,

E
_____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Napoli, nella persona del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, Arch. Paola Cerotto conferisce l'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico relativo all'intervento in oggetto a _____.

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opera di interesse regionale, questo è designato dalla Regione Campania.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le decisioni del Collegio assumono valore di parere o di determinazioni nei casi individuati dagli artt. 5 e 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Le determinazioni del Collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale), salva diversa e motivata volontà di una o entrambe le parti; tale volontà andrà espressamente manifestata in forma scritta, di volta in volta, in riferimento ai singoli quesiti posti all'esame del Collegio.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il procedimento di consultazione del Collegio può essere attivato da una delle parti, che informa l'altra presentando il testo del quesito. Nei successivi 7 (sette) giorni, il quesito è trasmesso dal RUP al Collegio

Consultivo Tecnico, riportando l'eventuale volontà delle parti di escludere la natura di lodo di contrattuale della determinazione.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione incontraddittorio delle rispettive ragioni.

Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP, e trasmesse dal Presidente al RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al RUP.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 3 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà tramite propria determinazione dirigenziale a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprensivo.

ART. 4 – COMPENSO

La determinazione del compenso è stabilita in conformità alle "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del DL 76/2020, convertito nella legge n. 120/20 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

La Legge n. 120/2020 all'art. 6 stabilisce che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri resi ad essi spetta un gettone unico omnicomprensivo.

Pertanto, i componenti del collegio consultivo tecnico hanno sempre diritto a un compenso determinato

alternativamente secondo due modalità:

1. **Una fissa (gettone)** da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi. Detto “gettone” tiene conto delle attività che in ogni caso il Collegio deve svolgere per lo studio e l’approfondimento degli atti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili del procedimento per i quali sono stati nominati, anche al fine di rendere pareri tempestivi alla Stazione Appaltante;
2. **Una variabile** che dovrà essere proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

La quota fissa del compenso, coincidente con il gettone unico omnicomprensivo, è determinata in funzione della tipologia e della complessità dell’opera con applicazione delle modalità di calcolo delle prestazioni per il Supporto al RUP nella fase di esecuzione dei Lavori dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Trattandosi di lavori di importo ricompreso tra 5.350.000,00 euro e 10.000.000,00 di euro, il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell’attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti. Nel caso di specie la quota fissa del compenso ammonta a euro 2.922,66 (diconsi duemilanovecentoventidue/66 euro).

Nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato ad esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non spetta il “gettone unico omnicomprensivo” come in assenza di determinazioni. In questo caso la valorizzazione della prestazione terrà conto dell’impiego temporale richiesto per l’esame del quesito formulato dal RUP, per la convocazione delle parti da parte del Collegio per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni e per l’espressione della determinazione. Il compenso per l’appalto in oggetto sarà determinato in applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, considerando le cosiddette prestazioni a vacanza, assumendo per ciascuna determinazione un impegno medio di 8 ore/giorno per 9 giorni, valorizzate 50 €/ora. L’importo così determinato, pari nel caso di specie a 3.600 € (diconsi tremilaseicento/00 euro), sarà adeguato in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al Collegio, applicando:

1. Un coefficiente di proporzionalità al valore di calcolo sopra indicato pari al “Grado di complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016, che nel caso in esame è pari a 0.76;
2. Un coefficiente compreso tra 0.25 e 1 in funzione della complessità del quesito, e stabilito dal RUP.

In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, come appresso dettagliato:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresso in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresso oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di quesito che a giudizio del RUP, presenti difficoltà non adeguatamente riconosciute con le valutazioni sopra riportate, è consentito un aumento della tariffa fino a un quarto del valore calcolato come

sopra.

Il compenso del collegio è a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. Il presente disciplinare di incarico sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall'Appaltatore e dal membro del Collegio, prevede che nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

Per il Presidente è prevista una maggiorazione del compenso nella misura del 20% degli importi sopra determinati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 31.01.2018.

I compensi qui indicati si intendono tutti al netto di IVA e di oneri previdenziali, se dovuti.

In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al "gettone unico" riferito all'assenza di determinazioni.

Nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo sarà liquidato al termine dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo tale formulazione.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato.

ART. 5 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento degli onorari e dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., dietro presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

ART. 7 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il gettone unico omnicomprendente o il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate.

ART. 8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un nuovo Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 gg le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 9 – REQUISITI DI MORALITÀ

Ai membri del Collegio Consultivo Tecnico è richiesto il possesso dei requisiti di moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l'appalto.

In merito ai requisiti di compatibilità il membro del Collegio Consultivo Tecnico deve rendere apposita dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di:

- non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli

314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ART. 10 – CAUSE D'INCOMPATIBILITA' O DI ASTENSIONE

Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico il membro designato del Collegio Consultivo Tecnico dichiara l'inesistenza delle cause d'incompatibilità, di astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici. L'assenza delle quali deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Il membro designato del Collegio Consultivo Tecnico dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare dichiara che l'attività oggetto del presente disciplinare di incarico, non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Dichiara in particolare:

- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
- di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. _____, che si allega al presente disciplinare quale "Allegato" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

ART. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione

2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal membro designato del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 14 - PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con le Amministrazioni Comunali. Con tale documento programmatico è stato dato l'avvio ad un nuovo modo di sentire ed attuare l'azione tesa al contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi riassunta nella significativa espressione “Il Comune concede solo a chi sta in regola con il pagamento dei tributi”. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico in oggetto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione Comunale sia attore o convenuto, è competente il Foro di Napoli con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Il Comune di Napoli
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità
Arch. Paola Cerotto

L'impresa Appaltatrice
Costruzioni Cinquegrana s.r.l.

Il Membro/Presidente del Collegio Consultivo Tecnico
Ing. _____